Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stefano Ricci SpA (Fiesole, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo sr 1 — Marchio dell'Unione europea n. 15 861 248

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 maggio 2023 nel procedimento R 89/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO e al terzo interveniente di pagare le spese dell'esponente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sotto il profilo della violazione dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni;
- Eccesso di potere e carenza di giurisdizione nella valutazione di distintività relativa ai marchi anteriori da parte della commissione dei ricorsi dell'EUIPO;
- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e violazione dei principi generali del diritto dell'Unione sub specie principio di legalità, della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, per quanto riguarda la valutazione di distintività di marchi nazionali e non UE, l'individuazione del pubblico rilevante nonché la conseguente analisi di simiglianza dei segni in contrapposizione.

Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — den Ouden (SANITIEN)
(Causa T-345/23)

(2023/C 286/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AC Marca Brands, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza e J.C. Quero Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Julia den Ouden (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

IT

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SANITIEN — Domanda di registrazione n. 18 384 320

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 aprile 2023 nel procedimento R 1733/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e/o Julia den Ouden a farsi carico delle spese del presente procedimento, nonché dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 29 giugno 2023 — Kern Pharma / Commissione

(Causa T-351/23)

(2023/C 286/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kern Pharma, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- annullare la decisione di esecuzione C(2023)3067(final) della Commissione, del 2 maggio 2023, (pubblicata il 4 maggio 2023), che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa con la decisione C(2014)601(final) per il «Tecfidera Dimetil fumarato», un medicinale per uso umano (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché eventuali altre decisioni successive, nella misura in cui mantengono e/o sostituiscono tale decisione, compresi eventuali atti normativi successivi, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sull'asserita inosservanza, da parte della Commissione europea, del termine per ottenere l'estensione della protezione della commercializzazione, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe commesso un errore manifesto nell'interpretazione e nell'esecuzione della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma (da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213) e, in particolare, nel considerare irrilevante la relazione di valutazione ad hoc dell'11 novembre 2021.